

INDICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU 2023

Il versamento della seconda rata dell'IMU per il 2023 deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2023 (in quanto il termine del 16 dicembre stabilito dalla legge scade di sabato) sulla base delle delibere adottate dal comune per lo stesso anno 2023 a condizione che:

- 1)** la delibera sia stata **approvata** entro il 15 settembre 2023;
- 2)** la delibera sia stata **pubblicata** sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2023.

In ordine alla condizione di cui al **punto 1)**, si precisa che le delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere approvate entro il termine stabilito per l'adozione del bilancio di previsione. Per l'anno 2023, tale termine, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato, da ultimo, differito, con decreto del Ministro dell'interno del 28 luglio 2023, al 15 settembre 2023.

Ciò chiarito, si fa presente che la data di adozione delle delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU, quale risulta dal testo delle stesse, è riportata – come *Data documento* – nella tabella che viene visualizzata sul sito internet www.finanze.gov.it in esito all'interrogazione per ciascun comune.

Nel caso in cui si riscontri che, per l'anno 2023, la delibera sia stata approvata dal comune **oltre il termine del 15 settembre 2023**, circostanza che è evidenziata dalla nota "*INAPPLICABILE PER IL 2023 (ADOTTATA OLTRE TERMINE BILANCIO)*", il versamento va effettuato tenendo conto delle aliquote dell'IMU vigenti nell'anno d'imposta 2022. Ciò in quanto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede che, in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine stabilito per l'adozione del bilancio di previsione, le stesse "*si intendono prorogate di anno in anno*".

La delibera adottata oltre i predetti termini è da considerarsi, in ogni caso, applicabile ove costituisca esercizio da parte del comune del potere di **autotutela amministrativa** volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, nonché nelle fattispecie espressamente previste dalla legge, tra le quali va menzionato il **dissesto finanziario**, per effetto del quale l'ente locale è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 2000) e deve farlo a prescindere dall'avvenuta scadenza del termine di approvazione del bilancio.

Per quanto riguarda la condizione di cui al **punto 2)**, si evidenzia che la data di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote dell'IMU risulta – come *Data pubblicazione* – dalla tabella che viene visualizzata in esito all'interrogazione relativa a ciascun comune.

Nel caso in cui **non vi sia alcuna delibera dell'IMU pubblicata per l'anno 2023**, oppure la delibera sia stata **pubblicata oltre la data del 28 ottobre 2023**, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell'anno d'imposta 2022, in quanto in materia di IMU la pubblicazione delle delibere sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre di ciascun anno costituisce condizione affinché le stesse acquisiscano efficacia per l'anno di riferimento. Tale termine è stabilito dall'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli atti pubblicati oltre il termine del 28 ottobre 2023 sono contrassegnati da apposite note che ne evidenziano l'inefficacia per l'anno di riferimento (*INEFFICACE PER IL 2023 - PUBBLICATA OLTRE IL 28/10/23* oppure *"INEFFICACE PER IL 2023 - ADOTTATA OLTRE TERMINE BILANCIO E PUBBLICATA OLTRE IL 28/10/23"*). Qualora, tuttavia, la delibera pubblicata oltre il 28 ottobre 2023 costituisca una mera conferma rispetto all'anno precedente, le aliquote con essa approvate saranno, di fatto, quelle da tenere in considerazione per il versamento.

Inoltre, devono essere considerate efficaci, anche se pubblicate oltre il 28 ottobre 2023, le delibere adottate dai Comuni in **dissesto finanziario**, in quanto essi sono tenuti a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 2000), e quelle adottate nell'esercizio del potere di **autotutela amministrativa** volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale. Le ipotesi di dissesto finanziario o di esercizio del potere di autotutela amministrativa sono segnalate con apposita nota posta in corrispondenza della delibera.

Occorre, poi, precisare che qualora una delibera pubblicata entro il termine del 28 ottobre 2023 sia stata successivamente ripubblicata oltre tale data con la nota **"errata corrige"**, a causa di un errore intervenuto nella prima pubblicazione, ai fini del versamento deve essere preso in considerazione il testo della delibera corrispondente alla seconda pubblicazione.